

CONVENZIONE DI TIROCINIO

(ai sensi della DGR 17.01.2018, n. 7763 e del DDS 07.05.2018, n. 6286)

TRA

l'Università degli Studi di Pavia, con sede in Pavia, Strada Nuova n. 65, codice fiscale 80007270186, P. IVA 00462870189, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Francesco Svelto, nato a Milano (Mi) il 7/3/1966 e residente per la carica in Pavia, Strada Nuova n. 65,

E

Il Soggetto Ospitante (denominazione soggetto ospitante nell'allegato 1 parte integrante del presente documento) che ha formalizzato l'adesione alla presente convenzione sottoscrivendo la lettera di adesione (allegato 1 parte integrante del presente documento)

Premesso che

Ai sensi degli artt. 4.2 e 2.1 della D.G.R. 17/01/2018 n. 7763:

1. l'Università di Pavia è soggetto abilitato a promuovere tirocini curriculari che hanno sede di svolgimento su tutto il territorio nazionale; l'attivazione di tirocini curriculari è riservata alle istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante;
2. la presente convenzione può essere utilizzata per i tirocini curriculari svolti al di fuori dal territorio nazionale.

Si conviene quanto segue:

ARTICOLO 1

Soggetti della Convenzione

Il Soggetto Ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture i soggetti provvisti di progetto formativo individuale (vedi art. 3), in possesso degli specifici requisiti previsti dagli Indirizzi regionali e di seguito denominati collettivamente "tirocinante", per lo svolgimento di tirocini curriculari promossi dall'Università di Pavia (soggetto promotore)

ARTICOLO 2

Oggetto della Convenzione

1. Il tirocinio sarà svolto nell'arco temporale definito nel Progetto Formativo Individuale, entro i limiti massimi previsti dagli Indirizzi regionali per la specifica tipologia di tirocinio. Per i tirocini curriculari la durata del tirocinio è stabilita dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi. Eventuali periodi di sospensione non concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio.
2. La durata sopra definita potrà essere prorogata nel rispetto delle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi, previo accordo tra le parti (soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante), e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto Formativo Individuale.

ARTICOLO 3

Progetto Formativo Individuale

1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definiti dal Progetto Formativo Individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante e costituisce parte integrante della presente Convenzione.
2. Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto Formativo Individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui all'articolo 2.3 degli Indirizzi

regionali e la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto previsto dal successivo art. 7.

ARTICOLO 4

Le funzioni di tutoraggio

1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto Formativo Individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti interessate (tirocinante e soggetto promotore o soggetto ospitante).
2. Il tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; elabora, d'intesa con il tutor del soggetto ospitante, il Progetto Formativo Individuale e si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio, delle attestazioni finali.
3. Il tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; è responsabile dell'attuazione del Progetto Formativo Individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio, anche curando la registrazione dell'effettivo svolgimento delle attività previste nel Progetto Formativo Individuale.
4. Per i tirocini curriculari la valutazione e certificazione dei risultati dell'attività svolta, sulla base della validazione operata anche dal tutor aziendale, avviene nell'ambito della certificazione complessiva del percorso formativo.

ARTICOLO 5

Indennità di partecipazione

In merito alla corresponsione al tirocinante dell'indennità di partecipazione si precisa che per i tirocini curriculari non è obbligatoria, nel rispetto di quanto disciplinato all'articolo 4.2 degli Indirizzi Regionali.

ARTICOLO 6

Garanzie assicurative e comunicazioni obbligatorie

1. Il tirocinante è assicurato:
 - a) presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dal soggetto promotore Università di Pavia.
 - b) presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi dal soggetto promotore Università di Pavia.
2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel Progetto Formativo Individuale.

ARTICOLO 7

Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Come richiamato nell'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017, preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

- a) "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n. 81/08:
 - formazione generale;
 - formazione specifica.
- b) "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. n. 81/08, se prevista;
- c) "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 81/08 riguardo a:
 - organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda;
 - rischio intrinseco aziendale.

ARTICOLO 8

Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha validità stabilita nella lettera di adesione (allegato 1) e si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe.

ARTICOLO 9

Sospensione e recesso anticipato del tirocinio

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali, quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento.

Il tirocinio può, inoltre, essere sospeso per periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore.

Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto Formativo Individuale; le motivazioni a sostegno dell'interruzione devono risultare da apposita relazione.

ARTICOLO 10

Norme finali

Codici Etici e Modelli di comportamento/organizzativi

Ciascuna Parte si impegna, per sé e per i soggetti coinvolti a vario titolo nell'esecuzione della presente convenzione, ad attenersi ai principi di condotta e alle regole deontologiche contenute nei Codici Etici rispettivamente adottati in ottemperanza alla normativa di riferimento (L. 240/2010, per il Soggetto Promotore e D. Lgs. 231/2001, per il Soggetto Ospitante).

Le Parti, nello specifico, si impegnano a non porre in essere comportamenti in violazione delle disposizioni in essi contenute, promuovendone l'osservanza tra i propri dipendenti, collaboratori, consulenti e amministratori (di seguito, per brevità, "personale"), impegnati nell'attuazione delle finalità previste.

Per le attività svolte presso il Soggetto Ospitante, l'Università di Pavia, Soggetto Promotore, si impegna, pertanto, a non porre in essere, anche tramite proprio personale, atti o comportamenti in contrasto con i principi del Codice Etico e, altresì, del Modello di Organizzazione adottati dal Soggetto Ospitante e consultabili nella pagina web del medesimo, nonché con le disposizioni di legge in materia. Non saranno considerate violazioni ai principi contenuti in tali documenti eventuali comportamenti tenuti dall'Università di Pavia e dal proprio personale, in adempimento alle specifiche disposizioni che, in tali materie, regolano l'operato della pubblica amministrazione, in generale, e delle università, in particolare. In proposito, il Soggetto Ospitante prende atto che l'Università di Pavia è assoggettata:

- al proprio Codice Etico, adottato in ottemperanza alla L. 240/2010, art. 2, comma 4, pubblicato sul sito di Ateneo alla pagina <http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/statuto-e-regolamenti/codice-etico.html>, quale patrimonio condiviso di valori e di regole deontologiche di condotta in tutti i rapporti derivanti dalla sua attività istituzionale;
- alle disposizioni normative vigenti in materia di anticorruzione e trasparenza applicabili alla pubblica amministrazione (L. 190/2010, D. Lgs. 33/2013 e s.m.i) e al piano triennale anticorruzione 2017/2019, adottato dall'Università stessa e disponibile al link <http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/amministrazione/amministrazione-trasparente/articolo9385.html>;
- al DPR n. 62/2013 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 165/2001.

Trattamento dei dati personali

L'Università degli studi di Pavia, in qualità di titolare (con sede in C.so Strada Nuova n. 65, 27100 Pavia – PEC amministrazione-centrale@certunipv.it) tratterà i dati personali forniti dalle parti nel rispetto delle condizioni di liceità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 mediante strumenti informatici su supporto digitale e cartaceo, per la finalità di gestione del progetto formativo di tirocinio didattico in qualità di Istituto di Istruzione Universitaria statale abilitato al rilascio di titoli accademici, autorizzato a operare come intermediario del mercato del lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 276/2003 e s.m.i., per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico tra cui gli adempimenti richiesti dalla legge ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica/scientifica e di analisi per scopi statistici nel rispetto delle norme di legge e dei codici deontologici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per la fruizione della collaborazione derivante dalla Convenzione di tirocinio stipulata tra le parti. Il loro mancato conferimento non consentirà pertanto l'attivazione del tirocinio. I dati potranno essere comunicati a Regione Lombardia ai fini delle funzioni di controllo e monitoraggio. I dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. I dati saranno trattati conformemente al principio di necessità del trattamento e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016). L'apposita istanza è presentata scrivendo a Università degli Studi di Pavia, Responsabile della Protezione dei dati personali RPD- C.so Strada Nuova n. 65, 27100 Pavia, email: privacy@unipv.it. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante secondo le procedure previste Regolamento (UE) 2016/679. Ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali dell'Università degli Studi di Pavia sono reperibili al link: <http://privacy@unipv.it>.

Sottoscrizione della convenzione

La presente Convenzione si intende perfezionata tra l'Università di Pavia, in qualità di Soggetto Promotore, e ciascun Soggetto Ospitante, tramite sottoscrizione di lettera di adesione, con valore di atto, secondo il modello predisposto dall'Università stessa e allegato 1, parte integrante e sostanziale della Convenzione stessa.

Disposizioni di rinvio

Per tutto ciò che non è espressamente regolamentato dalla presente convenzione si rinvia alle "Linee guida in materia di tirocini" approvate dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 25 maggio 2017 e alla D.G.R. 17/01/2018 n.7763 di Regione Lombardia e/o alle disposizioni di altre Regioni.

Dichiarazione resa dalle Parti ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 455 del 28/12/2000

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il Soggetto Promotore e il Soggetto Ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. n. 7763 del 17 gennaio 2018.

Soggetto Promotore
Università degli Studi di Pavia
Il Rettore
f.to Prof. Francesco Svelto

Il documento originale firmato dal Magnifico Rettore è depositato agli atti. Il presente documento non è soggetto ad apposizione d'imposta di bollo.